

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2297 - Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo – **Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università' degli Studi di Napoli "Federico II" per l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria - con allegato.**

PREMESSO che

- l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- l'articolo 34 della Costituzione sancisce inoltre che la scuola è aperta a tutti e che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare agli articoli 8, 12 e 13 sancisce il diritto all'inserimento sociale, all'educazione, l'istruzione e l'integrazione scolastica della persona con disabilità, anche favorendo la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli socio-assistenziali;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, sancisce che la Repubblica promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

VISTO che

- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore;
- l'articolo 3 della stessa Legge 2 dicembre 1991, n. 390, sancisce che le regioni, le università, nonché gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della stessa legge;
- la Legge 28 gennaio 1999, n. 17, integra e modifica la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per quanto concerne i diritti degli studenti handicappati iscritti all'università;
- l'articolo 8 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, favorisce modalità di collaborazione, azioni coordinate e forme di cooperazione della Regione con gli altri organismi di cui alla stessa Legge;
- la Regione Campania con delibera di Giunta Regionale n. 679 del 18 aprile 2007, all'allegato B punto 9, ha previsto la realizzazione di azioni a titolarità regionale per la promozione di programmi di inclusione a partire dalla cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze e che tali azioni assumono particolare rilevanza nell'anno europeo delle pari opportunità.

CONSIDERATO che

- l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" sta strutturando i propri servizi di inclusione attraverso la istituzione di un centro denominato SINAPSI volto a garantire l'uguaglianza dei cittadini con disabilità nell'accesso all'istruzione universitaria;
- le risorse previste dalla legge 17/99 dal 1999 ad oggi hanno consentito di predisporre una serie di servizi a supporto degli studenti con disabilità ai sensi della legge 104/92, che hanno portato ad un continuo aumento degli iscritti e laureati, attraverso un modello organizzativo efficiente e consolidato.

RAVVISATO che

- il numero di studenti che soffrono di problemi di emarginazione legata a diversi problemi psico-fisico-relazionali è molto più ampio di quello individuato dalla legge 104/1992;
- le problematiche relative all'inclusione universitaria sono relative anche al disagio in ambito familiare scolastico e territoriale.

PRESO ATTO della unicità sul territorio regionale campano, dei servizi che l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" sta strutturando per l'inclusione, a garanzia dell'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria.

RITENUTO di favorire e/o potenziare azioni volte a rimuovere gli ostacoli di ordine fisico, psichico, relazionale e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria, nell'interesse comune di assicurare pari opportunità nell'accesso agli studi universitari a tutti gli studenti.

PRESO ATTO

- dell'istruttoria compiuta dal Settore Assistenza Sociale e della disponibilità acquisita con nota prot. 2007.0970912 dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" in ordine alla stipula di un Protocollo d'Intesa per l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria;
- con tale disponibilità dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" – a realizzare le attività di cui all'allegato Protocollo d'Intesa, non si persegue alcun fine di lucro per l'Università stessa;
- del parere del Settore Consulenza Legale e Documentazione inerente l'allegato Protocollo d'Intesa ed acquisito con prot. 2007.0759972;
- che con nota prot. 2007.0992915 l'allegato Protocollo d'Intesa è stato trasmesso al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, come da circolari n. 2983 e 4523/UDCP/GAB/GAB.

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati

- 1) di approvare il Protocollo d'Intesa inerente "L'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria" che, allegato al presente provvedimento (Allegato 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di delegare l'Assessora alle Politiche Sociali, Rosa D'Amelio, alla stipula del suddetto Protocollo d'intesa;
- 3) di affidare al Settore Assistenza Sociale tutti gli adempimenti consequenziali volti a dare attuazione a quanto previsto con il presente provvedimento, compresa l'adozione degli atti di impegno e liquidazione delle risorse di cui alla DGR n. 679 del 18 aprile 2007, allegato B punto n. 9, a valere sulla U.P.B. 4.16.41 – Capitolo 7870 del bilancio gestionale 2007, approvato con D.G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007 e smi;
- 4) di inviare il presente provvedimento al Settore Assistenza Sociale ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per il prosieguo di competenza, al BURC per la pubblicazione.


Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO D'INTESA

tra



Regione Campania
Assessorato alle politiche sociali



Università degli Studi "Federico II"
Commissione di Coordinamento per le Iniziative
a sostegno dell'integrazione degli studenti disabili

per

L'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria

L'anno, addì del mese di, nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 - C.F. 80011990639 - di seguito denominata per brevità "Regione" - nella persona dell'Assessora alle Politiche Sociali Rosa D'Amelio;
- 2) l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", sita in alla via - C.F. - di seguito denominata per brevità "Università" - nella persona di, nato a (..) il

Detti componenti premettono che

- l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- l'articolo 34 della Costituzione sancisce inoltre che la scuola è aperta a tutti e che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore;
- l'articolo 3 della stessa Legge 2 dicembre 1991, n. 390, sancisce che le regioni, le università, nonché gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della stessa legge;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare agli articoli 8, 12 e 13 sancisce il diritto all'inserimento sociale, all'educazione, l'istruzione e l'integrazione scolastica della persona con disabilità, anche favorendo la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli socio-assistenziali;
- la Legge 28 gennaio 1999, n. 17, integra e modifica la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per quanto concerne i diritti degli studenti handicappati iscritti all'università;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, sancisce che la Repubblica promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- l'articolo 8 della stessa Legge 8 novembre 2000, n. 328, favorisce modalità di collaborazione, azioni coordinate e forme di cooperazione della Regione con gli altri organismi di cui alla stessa Legge;
- la Regione Campania con delibera di Giunta Regionale n. 679 del 18 aprile 2007, all'allegato B punto 9, ha previsto la realizzazione di azioni a titolarità regionale per la promozione di programmi di inclusione a partire dalla cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze e che tali azioni assumono particolare rilevanza nell'anno europeo delle pari opportunità;
- l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" sta strutturando i propri servizi di inclusione attraverso la istituzione di un centro denominato SINAPSI volto a garantire l'uguaglianza dei cittadini con disabilità nell'accesso all'istruzione universitaria;

- le risorse previste dalla legge 17/99 dal 1999 ad oggi hanno consentito di predisporre una serie di servizi a supporto degli studenti disabili ai sensi della legge 104/92 che hanno portato ad un continuo aumento degli iscritti e laureati, attraverso un modello organizzativo efficiente e consolidato;
- il numero di studenti che soffrono di problemi di emarginazione legata a diversi problemi psico-fisico-relazionali è molto più ampio di quello individuato dalla legge 104/1992;
- che le problematiche relative all'inclusione universitaria sono relative anche al disagio in ambito familiare scolastico e territoriale;
- i servizi che l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" sta strutturando per l'inclusione, a garanzia dell'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria, sono unici sul territorio regionale campano;
- con nota prot. 2007.0970912 l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ha comunicato la propria disponibilità in ordine alla stipula di un Protocollo d'Intesa per l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria;
- con tale disponibilità dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" – a realizzare le attività di cui all'allegato Protocollo d'Intesa, non si persegue alcun fine di lucro per l'Università stessa.

tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 PREMESSE

1 Le parti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono quale parte integrante e sostanziale del presente protocollo, nonché la documentazione ivi elencata che, pienamente conosciuta e condivisa dalle stesse, è conservata agli atti del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali dell'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo.

2 Per richiesta espressa delle parti, queste vengono dispensate dall'accludere tale documentazione al presente atto.

ARTICOLO 2 OGGETTO

1 Con il presente Protocollo la Regione e l'Università, condividono la necessità di favorire e/o potenziare azioni volte rimuovere gli ostacoli di ordine fisico, psichico, relazionale e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria, nell'interesse comune di assicurare pari opportunità nell'accesso agli studi universitari a tutti gli studenti.

2 A tal fine gli stessi concordano di realizzare le azioni di seguito riportate nel presente Protocollo.

ARTICOLO 3 POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INCLUSIONE

1 La Regione e l'Università intendono estendere e potenziare le attività di inclusione degli studenti universitari svolte dall'Università attraverso il costituendo Centro SINAPSI, per consentirgli di allargare l'area di intervento al disagio in genere (fisico, psichico, relazionale, sociale, ecc.) e coordinare gli interventi sul territorio, in particolare con quanto previsto all'articolo 2, comma 2, della Legge 19 febbraio 2004 n. 2.

ARTICOLO 4
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1 La Regione e l'Università istituiscono un comitato di analisi, studio, ricerca e progettazione comune, finalizzato all'analisi delle criticità territoriali relative all'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti universitari, nonché alla progettazione di interventi di inclusione degli studenti universitari, al quale prenderanno parte tre esperti tra il personale dell'Assessorato Regionale e altrettanti tra il personale Universitario.

ARTICOLO 5
CONTRIBUTI REGIONALI

1 Per la realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo la Regione eroga a favore dell'Università un contributo finanziario nella misura massima di €100.000/00, destinato a coprire le spese di gestione sostenute dall'Università per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3.

2 La Regione provvederà ad assegnare e liquidare all'Università le spese di cui al precedente comma 1 e nei limiti della somma ivi indicata, secondo quanto successivamente disposto dal Dirigente competente.

ARTICOLO 6
DURATA

1 Il presente protocollo dura sperimentalmente un anno a decorrere dalla data di stipula.

2 Entro tale scadenza, lo stesso è soggetto a rinnovo annuale, se pur parzialmente modificato, mediante provvedimento della Giunta Regionale, previa manifestazione di volontà al rinnovo, secondo le modalità di cui al presente articolo, in forma scritta da parte dell'Università.

ARTICOLO 7
NORME FINALI

1 Al fine di implementare, favorire la massima diffusione, monitorare e verificare le attività di cui al presente Protocollo, l'Università realizza le stesse in stretto raccordo con il Settore Assistenza Sociale della Giunta Regionale.

2 Al dirigente dello stesso Settore sono affidati gli adempimenti e l'adozione degli atti consequenziali volti ad attuare quanto disposto con il presente Protocollo.

Il presente protocollo si compone di 4 pagine, è letto ed approvato dalle parti.

Per la Regione Campania
Rosa D'Amelio

Per l'Università degli Studi di Napoli
"Federico II"

.....